

COMUNE DI BELVI'

(Provincia di Nuoro)

STATUTO COMUNALE

Legge 8.6.90 n. 142

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Il COMUNE DI BELVI' é Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi della Repubblica e dal presente Statuto.

Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi: Statali, Regionali, della C.E.E.-

ARTICOLO 2

Il territorio del Comune di Belvi, milleottocentodieci ettari, confina con i comuni di: Aritzo, Tonara, Desulo, Atzara; Meana Sardo, Sorgono.

ARTICOLO 3

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati, alle scelte politiche della Comunità.

ARTICOLO 4

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze e delle sue possibilità, il Diritto allo Studio, attua idonei strumenti per rendere effettivo il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Opera per l'attuazione di un efficiente Servizio di Assistenza Sociale, con speciale riferimento ad Anziani, Minori, Inabili, Invalidi.

ARTICOLO 5

(tutela del patrimonio storico ed artistico)

- 1) Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- 2) Tutela il patrimonio Storico, Artistico, Archeologico, garantendo il godimento da parte della collettività.

ARTICOLO 6

(promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero)

1. Il Comune promuove lo sviluppo del Patrimonio Culturale anche nelle sue espressioni di lingua, promuove la tutela, lo sviluppo, la diffusione e l'insegnamento della Cultura e della lingua della Comunità e del Popolo Sardo, la ricerca e l'ammodernamento delle radici storiche e della tradizioni della Comunità.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il Turismo Sociale e Giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni Culturali, Ricreative e Sportive, promuove la creazione di idonei strutture, Servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell'articolo 7 comma V° della legge 8 giugno 1990 n.ro 142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 65 del presente Statuto, che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere Sociale perseguite dagli Enti.

ARTICOLO 7

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture Sociali e degli impianti Artigianali, Turistici e Commerciali.
2. Realizza Piani di Sviluppo dell'Edilizia Residenziale Pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai Piani Pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della Popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

ARTICOLO 8
(Sviluppo economico)

Il Comune regola le attività commerciali e favorisce la organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del Servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta le iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche ed agrituristiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative, di autogestione per i lavoratori.

ARTICOLO 9
(programmazione economico sociale e territoriale)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi V° VI° VII° ed VIII° della legge 08/06/1942, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei Piani e Programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, delle formazioni Sociali Politiche, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

ARTICOLO 10
(Partecipazione, decentramento, Cooperazione)

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della costituzione e dell'articolo 6 della Legge 08/06/1990 n.ro 142.
2. Assicura che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne, stabilendo rapporti permanenti con organi di comunicazione di massa.
2. Il Comune per favorire un efficiente esercizio dei Servizi Comunali, adotta ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ARTICOLO 11
(Servizi Pubblici)

1. Il Comune per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente può disporre:
- a) La costituzione di aziende municipalizzate;
 - b) La partecipazione a Consorzi od a Società per Azioni a capitale pubblico e privato;
 - c) La stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione di servizi;
 - d) La concessione a terzi;
 - e) Apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II°

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO PRIMO

ARTICOLO 12
(Organi del Comune)

Sono Organi del Comune:

- Il Consiglio;
- La Giunta;
- Il Sindaco.

ARTICOLO 13

Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere a seconda delle proprie funzioni ed attività sono stabiliti dalla legge.

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti e no, delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione di Bilancio sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza é pronunciata dal Consiglio Comunale, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

ARTICOLO 14
(Poteri del Consigliere)

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni.
2. Ha diritto di ottenere degli Uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili allo espletamento del Mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'articolo 45, commi II° e IV°, della legge 08/06/1990 n.ro 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

ARTICOLO 15
(Dimissioni del Consigliere)

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento di presentazione con l'obbligo per il Sindaco di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima riunione.
2. Se il Sindaco non provvede, il dimissionario può chiedere al Comitato regionale di Controllo di convocare d'Ufficio il Consiglio Comunale con Ordine del Giorno: Dimissioni.

ARTICOLO 17
(Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di Regolamento, da minimo tre componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, copia degli Atti deliberativi prodotti.
Nel caso in cui il gruppo di minoranza non raggiunga il numero di tre a quello maggioritario devono essere inviati gli atti.

CAPO SECONDO

ARTICOLO 18
(Il Consiglio Comunale. Poteri.)

1. Il Consiglio Comunale é l'organo di indirizzo e di controllo politico Amministrativo.
2. Adempie alle funzioni demandategli dalle leggi statali e regionali, dall'articolo 32 della legge 08/06/1990 n.ro 142 e dal presente statuto.

3. L'esercizio delle funzioni e delle Potestà Consiliari non può essere delegato.

ARTICOLO 19
(prima adunanza)

1. La prima adunanza del nuovo consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla Elezione del Sindaco e degli Assessori.
2. Il Consigliere Anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificare almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La seduta nella si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Consigliere Anziano.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 23 e 24 del presente Statuto.

ARTICOLO 20
(Convocazione del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera "b" del successivo comma III° del presente articolo.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per due volte l'anno
SESSIONE PRIMAVERILE nei mesi di MARZO APRILE MAGGIO
SESSIONE AUTUNNALE nei mesi di SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
Ed in sessione STRAORDINARIA ogni qualvolta si renda necessario per argomenti di competenza dello stesso consiglio.
3. Il Consiglio Comunale può essere convocato:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per deliberazione della Giunta Municipale, che fissa altresì il giorno della seduta;
 - c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali in carica.Rimangono le stesse modalità di convocazione ed i termini minimi per la consegna dell'avviso, la distinzione fra le sessioni: ORDINARIA/STRAORDINARIA, i limiti di presenza in prima e seconda convocazione, i casi in cui gli assessori ed i consiglieri devono astenersi dal voto, come previsto dagli articoli 125 e 127 del R.D. 04/02/1915 n.ro 148.
4. Nei casi in cui alle precedenti letter "b" e "c" l'adunanza deve essere tenuta entro DIECI giorni dalla data in cui è stata adottata la Deliberazione o è pervenuta la richiesta.
Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra gli assessori.

5. In casi d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge previa diffida.

ARTICOLO 21
(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco. Nel caso in cui il Consiglio Comunale sia convocato da un quinto dei Consiglieri i punti da loro richiesti dovranno figurare all'ordine del giorno ai primi punti.

ARTICOLO 22
(Consegna dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dal Messo Comunale e consegnato al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza, e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;
2. Si osservano le disposizioni dell' art. 155 del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 23
(Numero legale per la validità delle sedute)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità delle adunanze, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri Assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
- a) I Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) Coloro che escono dalla sala prima delle votazioni.

ARTICOLO 24

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 25

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta e la pubblicità da dare alle sedute.

ARTICOLO 26

(delle votazioni)

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ARTICOLO 27

(Commissioni Consiliari Permanenti)

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.
2. Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti facoltative e la loro competenza per materia.

ARTICOLO 28

(Regolamento interno)

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I° e Capo II° del presente Titolo, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

CAPO TERZO

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE PRIMA - ELEZIONE, DURATA IN CARICA, REVOCA

ARTICOLO 29

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro Assessori.
2. Potranno essere eletti dalla carica di Assessore: Cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 33, III° comma Legge 08/05/1990 N.ro 142, in numero non superiore a due ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore.

ARTICOLO 30

(Elezione del Sindaco e degli Assessori)

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli Assessori sono convocate e presiedute dal:
 - dal Sindaco qualora la Giunta sia ancora in carica;
 - dal Consigliere Anziano qualora non sia in carica.
2. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio Comunale sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quella alla carica di Assessore.
3. L'elezione del Sindaco e degli Assessori è preceduta:
 - a) dalla presentazione delle proposte Politiche-Programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alla carica di Sindaco; le proposte, con l'allègato documento, devono essere depositati almeno quarantotto ore prima degli atti del Consiglio, nel quale si discute l'elezione;
 - b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Sindaco.
4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnanti.
5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.

6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza, rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine di sessanta giorni, di cui all'articolo 34- comma II°, e 39- comma I°, lettera "B" n.ro 1 - della legge 08/06/1990 N.ro 142.

ARTICOLO 31

(Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore)

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale, ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

ARTICOLO 32

(Durata in carica - Surrugazioni)

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino allo insediamento dei successivi.
2. In caso di morte, di decadenza, e di rimozione del Sindaco, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-Sindaco ed altresì in caso di dimissioni che scaturiscono da motivazioni politiche ed in ogni caso la nuova elezione dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni come previsto dalla legge 08/06/1990 n.ro 142.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, la Giunta Comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro Assessore.
4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.
L'elezione da tenersi a scrutinio palese avviene, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e, nella terza votazione, con la maggioranza semplice dei votanti.
5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, la Giunta Comunale incarica il Sindaco o Altro Assessore ad assumere le funzioni.

ARTICOLO 33

(Revoca della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
- 2.- Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee Politico-Administrative, con allegata la lista di nuovo Sindaco e di Nuovi Assessori.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata tramite Messo Comunale agli interessati.
6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta Proposta.

ARTICOLO 34

(Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori)

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo Comunale; da tale data decorre il termine dei sessanta giorni di cui all'articolo 39- comma I° lettera "B" n.ro 1, della legge 08/06/1990 n.ro 142. Qualora le dimissioni siano presentate all'adunanza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.
3. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

ARTICOLO 35

(decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessori)

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) Accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale;
 - b) Accertamento di una causa ostativa all'assunzione della Carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) Negli altri casi previsti dalla legge.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge n.ro 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
3. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi III° e IV° dell'articolo 32 del presente Statuto.

ARTICOLO 36
(Revoca degli Assessori)

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta del Sindaco.
2. La seduta é pubblica e deve aver luogo dopo il decorso termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di revoca all'interessato.
3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

AR

ARTICOLO 37
(organizzazione della Giunta)

1. L'attività della Giunta Comunale é collegiale.
2. Gli assessori sono proposti ai vari rami dell'amministrazione comunale raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli Atti dei loro Assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.
5. Con le stesse modalità la Giunta Comunale conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di assenza, impedimento o di vacanza della carica. In mancanza di Sindaco e di vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.
6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi IV° e V° possono essere modificate con analogo atto deliberativo.
Su singoli problemi specifici il Sindaco può dare attribuzioni anche ai singoli Consiglieri Comunali.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

ARTICOLO 38
(attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta Comunale é l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono rinviati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi di decentramento ed agli organi burocratici.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 39
(Adunanze e deliberazioni)

1. La Giunta Comunale é convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà piú uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esegibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'articolo 29 del presente Statuto.

CAPO QUARTO

ARTICOLO 40
(Il Sindaco)

1. Il Sindaco é Capo dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi Regionali secondo le modalità previste dalle leggi e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi II° e III° si avvale degli Uffici Comunali.

ARTICOLO 41
(Competenze)

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) Convoca e presiede il Consiglio e La Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno della adunanza;
 - b) Assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) Sovrintende all'espletamento delle Funzioni Statali e Regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - d) Indice i Referendum Comunali;
 - e) Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e Regionali attribuite o Delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - f) Ha la rappresentanza in giudizio del Comune, promuove davanti all'autorità Giudiziaria i provvedimenti Cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) Provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - h) Rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - i) Può sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza;
 - l) Promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 08/06/1990 N;ro 142;

- m) Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed Edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti preposti dalle leggi Statali e Regionali;
- n) Adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

TITOLO II°

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO PRIMO - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 42

(libere forme associative)

Tra le libere forme associative del Comune di Belvi sono annoverate:

- 1.) L'Assemblea rionale composta da tutti i cittadini maggiorenni del rione. Si riunisce una volta all'anno o su richiesta scritta di un quinto dei cittadini residenti. Ha compiti consultivi e di proposta.
2. Il Comitato rionale composto da tre persone viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea rionale, ogni cinque anni in occasione delle elezioni Comunali, secondo modalità stabilite da regolamento;
3. Il delegato di rione che viene eletto dal Comitato Rionale ha compiti consultivi e di proposta, partecipa alle riunioni di Consiglio senza diritto di voto, con facoltà di parola, su argomenti inerenti il rione;
4. La consulta degli emigrati, composta da tutti i cittadini emigrati in Italia e all'Estero nati a Belvi o che vi abbiano risieduto per almeno cinque anni. Si riunisce una volta all'anno, nei mesi estivi, ha compiti di proposta e di iniziativa su argomenti inerenti la condizione degli stessi;
5. I delegati degli Emigrati, eletti a scrutinio segreto dalla Consulta degli emigrati saranno in numero di sei;
6. La Consulta degli Anziani composta da tutti coloro che hanno raggiunto l'età di pensione di vecchiaia, si riunisce ogni qualvolta le necessità inerenti la loro condizione lo necessiti, ha compiti consultivi e di proposta sulle problematiche oggettive inerenti le condizioni degli stessi.
7. I delegati degli anziani, eletti a scrutinio segreto dalla consulta degli Anziani, saranno in numero di tre;
8. L'Associazione turistica Pro-Loce;
9. L'Associazione A.I.D.O.;
10. L'Associazione Amici del Museo;
11. Le Associazioni Sportive;
12. La Compagnia Barracellare, formata a norma di Legge Regionale.

Il Comune inoltre, istituisce l'Albo delle Associazioni Comunali e favorisce la formazione di organismi a base associative, con il compito di concorrere alla Gestione dei Servizi Comunali e Sociali a domanda individuale, quali Asili Nido e Scuole Materne, Case per Anziani, Impianti Sportivi, Culturali, Ricreativi, Mense Scolastiche e simili.

Può demandare ad un Comitato di Assistenti, istituito appositamente, la Gestione dei Servizi Sociali per gli Anziani (Assistenza Domiciliare, Mensa, Lavanderia, e Organizzazione e Gestione dei Soggiorni Estivi), trasferendo loro, con anticipazioni le risorse finanziarie.

2. Gli Utenti dei Servizi possono costituirsi in Comitati di Gestione, secondo le norme di Regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I Comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione inviata al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 43

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le Organizzazioni dei Sindacati dei Lavoratori Dipendenti ed Autonomi, le Organizzazioni della Cooperazione e le altre formazioni economiche, Sociali e Politiche.

ARTICOLO 44

(Diritto di Petizione)

1. I Cittadini e le organizzazioni di cui al precedente articolo 43, comma 1° possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Entro quaranta giorni dalla presentazione al Consiglio Comunale deve esprimere le sue valutazioni.

ARTICOLO 45

(Diritto d'iniziativa)

1. L'iniziativa Popolare per la formazione dei Regolamenti Comunali e dei provvedimenti Amministrativi di interesse Generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di Deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo del Corpo elettorale, risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) Revisione dello Statuto;
 - b) Tributi e Bilancio;
 - c) Espropriazioni per Pubblica Utilità;
 - d) Designazione e nomine;
4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del Diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere

al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto e dello schema, dalla Segreteria Comunale.

ARTICOLO 46

(Referendum Consultivo)

1. E' ammesso Referendum Consultivo su questioni a rilevanza Generale, interessanti l'intera Collettività Comunale; é escluso nei casi previsti dall'articolo 45, comma 3, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a Referendum Consultivo:
 - a) Nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri Assegnati al Comune;
 - b) Qualora vi sia richiesta da parte di un quinto della Popolazione Elettorale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il quesito sottoposto a Referendum dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli Elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione, altrimenti é dichiarato respinto.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del Referendum, la Giunta Comunale é tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a Referendum.
6. I promotori del Referendum dovranno individuare le fonti di finanziamento per sostenere le spese inerenti il Referendum.

CAPO SECONDO - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 47

(Pubblicità degli Atti)

1. Tutti gli Atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o Imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessati del Comune e degli Enti ed Aziende Dipendenti.
2. Presso apposito Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le Raccolte del Bollettino Ufficiale della Regione, della Gazzetta Ufficiale dei Regolamenti Comunali.
3. Viene inoltre istituita, presso gli Uffici Comunali, un'agenzia di servizio, rivolta alla creazione di sportelli specifici informativi in materia di: Lavoro, Scuola Turismo e Formazione.
Essa sarà composta da un gruppo interassessoriale e da un dipendente comunale, o da Associazioni di Volontariato.

ARTICOLO 48
(Diritto di accesso)

1. Tutti i Cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli Atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune o degli Enti ed Aziende Dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei Cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli Atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma II°, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei Cittadini, di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale é in possesso, é istituito idoneo Ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'Attività del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti.

ARTICOLO 49
(difensore civico)

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso alla Amministrazione Comunale, nonché il suo buon andamento, il Consiglio Comunale istituisce la figura del Difensore Civico nel rispetto delle norme del presente Statuto.
Il Difensore Civico é nominato dal Consiglio Comunale con una maggioranza di tre quinti dei Consiglieri assegnati al Comune all'interno di una rosa di tre candidati, formata sentite le principali associazioni ed organizzazioni di cittadini.
Il Regolamento del decentramento e della partecipazione definisce i casi di ineleggibilità ed incompatibilità. Il mandato ha la durata di cinque anni coincidente con la durata in carica del Consiglio Comunale.
Non si può essere nominati nell'incarico per più di due volte.

TITOLO TERZO - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO PRIMO

ARTICOLO 50
(Principi e criteri direttivi)

1. Il Comune informa la propria attività Amministrativa ai principi di Democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli Organi elettivi, e compiti di gestione Amministrativa, Tecnica e Contabile, Spettante al Segretario Comunale e ai Responsabili di Servizio.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'Ufficio Comunale si riparte in aree o settori funzionali, in conformità all'articolo 37, comma II°, del presente Statuto, e precisamente:
Area Amministrativa - Area Contabile - Area Tecnico Manutentiva e Area Socio Culturale Assistenziale.
4. Viene istituita la Commissione di disciplina, composta dal Sindaco o da un suo delegato, dal Segretario Comunale e da un Dipendente designato dal Personale dell'Ente.

ARTICOLO 51
(Personale)

1. I Dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo Organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma II°, lettera "C" della legge 08/06/1990 n.ro 142.
2. Lo Statuto Giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi Collettivi Nazionali.
3. Il Regolamento disciplina:
 - a) La dotazione organica del personale;
 - b) Le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
 - d) L'attribuzione al segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi Comunali;
 - e) Le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'articolo 51, comma VII°, della legge 08/06/1990 n.ro 142;
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettiva esercizio dei diritti Sindacali del proprio personale.

ARTICOLO 52
(Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale sovrintende, dirige e coordina gli Uffici ed i Servizi Comunali, avvalendosi della Collaborazione dei Responsabili dei predetti Uffici e Servizi.
2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli Uffici.
3. Il Segretario Comunale ed i Funzionari esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi Comunali soluzioni e proposte.

ARTICOLO 53
(Compiti dei Responsabili dei Servizi)

1. I responsabili dei servizi esprimono i pareri sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'articolo 53 della legge 08/06/1990 n.ro 142.

ARTICOLO 54

(Incarichi ai responsabili dei servizi)

1. Il Comune può, in caso di vacanza del posto o per conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere al convenzionamento di personale sterno, con Deliberazione del Consiglio Comunale che fissa la durata, in misura non superiore ai tre anni, e la retribuzione.
Il rinnovo deve essere disposto, con motivata deliberazione del Consiglio Stesso.
2. I responsabili dei servizi, esterni devono possedere i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. I responsabili di servizi esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dipendenti comunali dall'Ordinamento e dal presente Statuto.

ARTICOLO 55

Interamente cassato, come richiesto dal punto 9 del provvedimento di rinvio n.ro 01838/3/91 del CO.RE.CO di Cagliari in seduta del 10/01/1992

CAPO SECONDO - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI e SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

ARTICOLO 56

(Costituzione e Partecipazione)

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende, Società, regola le finalità, la organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la propria attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, è necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, esprimendo una sola preferenza a mezzo di scheda segreta.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca dei singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati deve essere accompagnata, dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti, per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi, compiti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici Pubblici ricoperti.

ARTICOLO 57
(Istituzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, di cui allo articolo 23 della legge 08/06/1990 n.ro 142, dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente é designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.
3. Il personale é tratto di norma dall'Organo Comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della istituzione sono stabiliti dal Regolamento Comunale.

ARTICOLO 58
(Vigilanza e controlli)

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo, sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalit  previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attivit .
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e Societ  a partecipazione Comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attivit  e ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Societ  a partecipazione Comunale.

TITOLO QUINTO - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 59
(Demanio e Patrimonio)

1. Il Comune ha proprio Demanio e Patrimonio
2. I terreni rientrano quasi totalmente nel patrimonio disponibile del Comune ed i pochi restanti soggetti ad usi Civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni Comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento del Patrimonio.

ARTICOLO 60
(Contratti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 della legge 08/06/1990 n.ro 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.
2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni, le Convenzioni con liberi professionisti per progettazioni e Direzione dei Lavori il cui incarico sia stato dato dal Consiglio Comunale, ed appalti periodicamente ricorrenti, rientranti

nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi come individuati dal Regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti sono impegnativi per il Comune con la Stipula.

ARTICOLO 61
(Contabilità e Bilancio)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune é disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla Contabilità Generale.
2. Alla gestione del Bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente a mezzo dell'Assessorato competente, ai sensi dell'articolo 37, comma IV° del presente Statuto.
3. I bilanci e i rendiconti degli Enti, Organismi, Istituzioni, Aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al Bilancio e al conto Consuntivo del Comune.
4. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il Bilancio preventivo e il Conto Consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto Consortile. Il Conto Consuntivo dei Consorzi é allegato al Conto Consuntivo del Comune.
5. Al Conto consuntivo del Comune sono allegati all'ultimo Bilancio approvato da ciascuna delle Società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

ARTICOLO 62
(controllo economico finanziario)

1. I responsabili di servizio sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della Gestione dei Capitoli di Bilancio, relativi a servizi e Uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione Comunale, anche in riferimento al Bilancio Pluriennale.
2. In conseguenza; i predetti responsabili predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al Sindaco e al competente Assessore.
3. Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria é tenuto al controllo del Conto Economato, gestito da altro dipendente.

ARTICOLO 63
(Controllo sulla gestione)

La Giunta Comunale, sulla base della relazione di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di realizzazione e attuazione.

TITOLO QUINTO - L'ATTIVITA' NORMATIVA

ARTICOLO 64

(ambito di applicazione dei Regolamenti)

1. I Regolamenti, di cui all'articolo 5 della legge 08/06/1990 n.ro 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con leggi e regolamenti statali, regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia é limitata nell'ambito comunale;
 - c) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilit  tra le nuove disposizioni e le precedenti o perch  il nuovo regolamento regola l'intera materia disciplinata dal regolamento anteriore;
2. Spetta ai singoli Assessori preposti ai vari settori dell'amministrazione comunale adottare le Ordinanze per l'applicazione del Regolamento.

ARTICOLO 65

(Procedimenti di formazione dei regolamenti)

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai Cittadini, ai sensi dell'articolo 45 del presente Statuto.
2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dello articolo 32, comma II° lettera "A", della legge 08/06/1990 n.ro 142, fatti salvi i casi in cui la Competenza   attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio:
una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa in conformit  all'articolo 47, comma I° della legge 08/06/1990 n.ro 142;
una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindi giorni, dopo i prescritti controlli, approvazione od omologazioni.

TITOLO SESTO - REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 66

(Modalit )

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalit  di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 08/06/1990 n.ro 142.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ITER APPROVATIVO

- Deliberazione Consiglio Comunale N.ro 72 del 12/10/1991
Approvazione Statuto.
- Ordinanza rinvio CO.RE.CO di Cagliari n.ro 01838/3/91 del 10/01/1992
- Deliberazione Consiglio Comunale N.ro 5 del 08/02/1992
- Decisione CO.RE.CO di Cagliari "ESENTE DA VIZI" N.ro 00455/03/92 del 02/04/1992

C O M U N E d i B E L V I
Provincia di Nuoro

Io sottoscritto D.ssa Margherita Torracca - Segretario Comunale di Belvi certifico che la presente copia, da me collazionata, composta da N.ro 24 fogli (compresa la copertina iniziale) è conforme all'originale composta da N.ro 20 articoli ("STATUTO DEL COMUNE DI BELVI") adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N.ro 5 del 08/02/1992 dichiarate "ESENTE DA VIZI" dal CO.RE.CO di Cagliari in seduta del 02/04/1992 con il numero 00455/03/92, significando che con la suddetta deliberazione sono stati forniti chiarimenti ed elementi integrativi richiesti con provvedimento di rinvio n.ro 01838/03/91 in data del 10/01/1992 dal CO.RE.CO di Cagliari in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 72 del 12/10/1991;

Si rilascia in carta libera per uso pubblicazione nel BURAS.

Belvi, li 15/04/1993

(1458 gratuito)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Margherita Torracca)

Margherita Torracca

IL SINDACO

[Firma illeggibile]